

Inquadramento delle norme e dei provvedimenti amministrativi riguardanti la sicurezza delle operazioni portuali relative alle merci solide alla rinfusa

Norme e documenti internazionali

1965	Codice I.M.D.G. Codice Marittimo Internazionale per il Trasporto delle Merci Pericolose	Codice uniforme internazionale che disciplina, nell'ambito del trasporto marittimo di merci pericolose, aspetti quali il carico, lo stivaggio e la separazione di sostanze tra loro incompatibili.
1974	Convenzione SOLAS Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare	Capitolo VII: Nella parte A1 disciplina i requisiti di documentazione, stivaggio e separazione di merci solide alla rinfusa pericolose e prescrive l'obbligo di comunicare incidenti che coinvolgano questi beni pericolosi.
2003	Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti	Documento non giuridicamente vincolante, contenente raccomandazioni rivolte a chi si occupa della gestione, funzionamento, mantenimento e sviluppo dei porti, ai fini di innalzare il livello di sicurezza e salute nei porti. Ad esso si affiancano il Codice di buone pratiche per il trasporto di carichi solidi alla rinfusa ed il Codice di buone pratiche per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse, emanati dall'IMO.

Norme nazionali

La materia è regolata dalla legge 84/1994 e successive modificazioni, trattante il riordino della legislazione portuale, ed il decreto legislativo 272/1999, più specificamente focalizzato sullo svolgimento di operazioni e servizi portuali.

Queste due fonti legislative sono integrate da una serie di decreti, circolari ed ordinanze delle attività locali, alle quali è demandato il compito di specificare le nozioni spesso vaghe contenute nei primi due documenti citati.



28 Gennaio 1994	Legge n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale	<p>Articolo 16: definisce le operazioni portuali, quali il carico, lo scarico il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Ad esse si affiancano prestazioni specialistiche, complementari e accessorie, denominate servizi portuali. L'espletamento di operazioni e servizi è disciplinato, autorizzato e vigilato dall'autorità portuale, e qualora questa non sia istituita, dall'autorità marittima.</p> <p>Articolo 24: stabilisce le norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro. I lavoratori delle imprese operanti in porto devono essere iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale o marittima, alle quali spettano poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.</p>
27 Luglio 1999	Decreto legislativo n. 272	<p>Il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, in modo tale da assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; determinare obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici; definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro; adottare le misure di sicurezza in particolari condizioni di rischio ed assicurare la formazione ed informazione del personale addetto alle operazioni portuali.</p> <p>La normativa si applica alle operazioni e servizi portuali così come definiti nella legge n. 84/94, ed alle merci pericolose quali definite nella normativa internazionale (Codice I.M.D.G).</p> <p>Il decreto prescrive l'obbligo in capo al datore di lavoro di redigere un documento di sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, nel quale siano individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali. Ai fini di incrementare la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni portuali, è prevista la promozione di corsi di formazione ed aggiornamento ed è conferita facoltà all'Autorità locale di istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dalla stessa, con partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale competente e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori, per proporre misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene sul lavoro.</p>



		<p>Articolo 25: disciplina la movimentazione di carichi alla rinfusa. Se il carico è suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro deve provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas e ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati, delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorità. Inoltre, se durante lo svolgimento di operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interporti, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse o mobile pronte all'uso, idonee ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante ed assicurarsi che i lavoratori, addetti alle operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza nello sbarco di rinfuse a mezzo apparecchi aspiranti.</p> <p>Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente e i lavoratori inadempienti sono soggetti alle sanzioni previste dal dlgs. 626/94, punibili con arresto ed ammenda e possono essere sottoposti ad ulteriori sanzioni amministrative. Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste, che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, è data facoltà all'Autorità portuale di sospendere l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.</p>
16 Dicembre 2004	Decreto legislativo – Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»	Il decreto, emesso dal Ministero dei Trasporti, ha l'obiettivo di far circolare tra gestori dei terminali e comandanti delle navi portarinfuse le informazioni necessarie a ridurre i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla struttura della nave durante le operazioni di carico e scarico al fine di migliorare la sicurezza della nave stessa. Prescrive i requisiti di idoneità delle navi portarinfuse e dei terminali ai fini delle operazioni di carico e scarico delle rinfuse solide ed obblighi di vigilanza e controllo in capo al comandante della nave ed al rappresentante del terminale prima e dopo le operazioni di carico e scarico. Tra nave e terminale sono previste procedure di cooperazione, mentre l'autorità portuale può controllare e tutelare la sicurezza dell'equipaggio e della nave impedendo o interrompendo operazioni di carico e scarico di rinfuse solide per le quali aveva precedentemente emesso autorizzazione.

Disposizioni amministrative nazionali e regionali

<p>15 Ottobre 2001</p>	<p>Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie: Merci Pericolose n. 09</p>	<p>La circolare ha ad oggetto il trasporto di zinco in pani, in stive. Stabilisce la necessità di procedere ad un controllo, preliminare all'apertura delle stive e alle operazioni di scarica, da parte del consulente chimico del porto, della presenza di eventuali gas tossici che si possono formare nelle stive contenenti zinco in pani. In tal caso, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità pubblica ed informare il Comando generale.</p>
<p>31 Ottobre 2007</p>	<p>Decreto dirigenziale 1077 (abrogato dal decreto dirigenziale 1340/2010)</p>	<p>Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegato al decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi. Benché si tratti di norme di sicurezza per il trasporto marittimo, contiene aspetti utili per la valutazione dei carichi solidi alla rinfusa, identificando i rischi connessi. Per imbarcare o sbarcare carichi solidi alla rinfusa elencati nell'Appendice 1, è necessario presentare istanza all'autorità marittima del porto di imbarco o sbarco, onde ottenere autorizzazione all'imbarco o nulla osta allo sbarco. Alle operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio presidia l'autorità marittima.</p> <p><u>Appendice 1</u>-Schede individuali per i carichi solidi alla rinfusa Contiene un elenco delle merci comunemente trasportate alla rinfusa, insieme alle informazioni relative alle loro proprietà ed indicazioni sulla loro movimentazione (caricazione, scaricazione, modalità di stivaggio).</p> <p><u>Appendice 8</u>-Elenca i carichi che si sa vengono trasportati alla rinfusa ed i gruppi di pericolo a cui tali carichi sono assegnati.</p>
<p>2 Dicembre 2010</p>	<p>Circolare n° 24 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Titolo: Sicurezza della navigazione Serie: Merci pericolose n. 24/2010</p>	<p>Argomento: Entrata in vigore della Risoluzione MSC. 269 (85) – Annesso 2 – che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa. Contiene una descrizione dei contenuti del decreto dirigenziale 1340/2010, per informare le Autorità marittime delle novità da esso apportate, nell'attesa della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.</p>



FAM

FONDAZIONE ALMA MATER

<p>30 Novembre 2010</p>	<p>Decreto dirigenziale 1340 Allegato 1: Norme di sicurezza e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nullaosta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa.</p>	<p>Il decreto abroga e sostituisce il precedente decreto dirigenziale 1077/2007 e relativi allegati. Contiene le procedure amministrative relative al trasporto di carichi solidi alla rinfusa e le norme sulla sicurezza dei lavoratori nello stesso. Per ottenere l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco del carico è necessario presentare istanza all'autorità marittima. Nel caso di imbarco, trasporto o transito di merci pericolose, il Comandante della nave, prima della partenza, deve consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico previsti dalla Convenzione SOLAS all'autorità marittima ed all'armatore della nave. Sulle operazioni di imbarco, stivaggio e sbarco dei carichi solidi alla rinfusa vigila l'autorità marittima, ai fini della sicurezza della nave, stabilendone le modalità, in relazione ai carichi oggetto delle operazioni, tenendo conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali. Pone in essere specifici richiami alla normativa nazionale e internazionale relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori marittimi, con particolare riferimento all'informazione e all'istruzione cui devono essere sottoposti gli equipaggi nazionali. Allegato 1: contiene 10 annessi che sostanzialmente ripropongono le certificazioni e le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco, allo sbarco e al trasporto unitamente alla relativa modulistica, già prevista dal precedente decreto 1077/2007, al fine di agevolare l'applicazione della normativa in questione da parte delle autorità marittime e degli operatori di settore.</p>
<p>6 Marzo 2008</p>	<p>Ordinanza n. 1/2008</p>	<p>Emessa dall'Autorità portuale di Ravenna, al fine di disciplinare operazioni e servizi portuali aventi ad oggetto carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas, vapori tossici e/o infiammabili e di causare impoverimento di ossigeno nell'ambiente. L'ordinanza assoggetta le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali ad una disciplina dettagliata, predisposta per la tutela della sicurezza dei lavoratori, imponendo al datore di lavoro una serie di obblighi stringenti volti a conoscere caratteristiche, proprietà di pericolosità e dati di sicurezza di ciascun carico di rinfuse solide e gas, al fine di poter predisporre tutte le cautele necessarie. Detti obblighi comprendono far effettuare ad un consulente chimico del porto la misurazione delle concentrazioni dei gas e dei vapori rilasciati da ciascun carico di rinfuse solide e dell'ossigeno nei luoghi di lavoro, da effettuarsi prima dello svolgimento di ogni operazione; l'informazione e formazione dei lavoratori</p>



FAM

FONDAZIONE ALMA MATER

		<p>incaricati allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali sulle specifiche proprietà del carico, le relative procedure da seguire e le modalità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Le misure previste e qualsiasi loro revisione devono essere comunicate all'autorità portuale prima dell'inizio delle operazioni. Il mancato rispetto dell'ordinanza importa responsabilità in sede civile e penale per i danni causati a persone o cose e perseguibilità in sede penale e/o amministrativa. Per eseguire le misurazioni di pericolosità delle merci alla rinfusa, il datore di lavoro può avvalersi del Codice I.M.D.G., delle certificazioni rilasciate dai produttori, proprietari, importatori o agenzie di spedizione della merce per determinati prodotti ed agenti chimici pericolosi, alle autorizzazioni d'imbarco o ai nulla-osta di sbarco rilasciati dall'Autorità marittima, di specifiche circolari emesse dai ministeri e dalle organizzazioni internazionali competenti, e dalla letteratura scientifica specializzata.</p>
--	--	---